



Protocollo n°...16668
del 30.12.2020

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 4672/2020, Lauria Simona c./ Messinaservizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto del Presidente della Sezione Lavoro, emesso il 16.12.2020 per la fissazione dell’udienza del 20.01.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del presidente, dott.ssa Laura Romeo, del 16.12.2021 nel giudizio R.G. n. 4672/2020, Lauria Simona c./Messinaservizi Bene Comune SpA - si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.:

- reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato dalla sig.ra Lauria Simona;
- procura alle liti sottoscritta ed autenticata dal difensore;
- decreto di fissazione udienza al 20.01.2021;
- graduatoria definitiva del procedimento avente per oggetto l’assunzione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, Ccnl Utilitalia, categoria “J”, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Messinaservizi Bene Comune SpA.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE DEL LAVORO
RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.
CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

nell'interesse di **Simona Lauria**, nata a Messina l'11.6.1983, ivi residente in Via Torrente San Nicola, Pal. C, int. 5, c.f. LRASMN83H51F158O, rappresentata e difesa - per procura in calce al presente atto e con facoltà di agire disgiuntamente - dall'Avv. Pietro Ruggeri (c.f. RGGPTR74S06F158W; pec: avv.pietroruggeri@pec.giuffre.it; fax 090/8967482) e dall'Avv. Giuliano Saitta (c.f. STTGLN75R03F158E; fax 090/9018752; pec: avv.giulianosaitta@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Messina, Via Risorgimento n. 165,

CONTRO

la **s.p.a. Messinaservizi Bene Comune**, in persona del suo legale rappresentante, corrente in Messina, Piazza Unione Europea, c.f. 03459080838, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Moschella,

E NEI CONFRONTI

di **Gabriele Passari**, nato a Messina il 2.11.1986, ivi residente in Via Comunale Santo, Pal. 5, int. 24, c.f. PSSGRL86S02F158Z, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Lombardo; di **Placido Mondello**, nato a Messina il 29.1.1983, ivi residente in Via Capuana n. 68, c.f. MNDPCD83A29F158G, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Buda; e di **tutti i candidati inseriti nella graduatoria** per la selezione per l'assunzione a tempo determinato (dodici mesi) di n. 100 operatori ecologici (livello j, CCNL Utilitalia), indetta dalla suddetta Messinaservizi

F. P.



Bene Comune;

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza del 30.11.2020 del Tribunale del Lavoro di Messina in composizione monocratica (n. cron. 22404/2020), non notificata.

A) Con atto del 13.8.2019, la s.p.a. Messinaservizi Bene Comune (società *in house providing* del Comune di Messina per la gestione dei rifiuti) ha chiesto l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato (dodici mesi) di n. 100 operatori ecologici (livello j, CCNL Utilitalia).

B) Come risulta dalla nota n. 27511 del 19.8.2019 del Centro per l'Impiego di Messina, a seguito delle istanze di partecipazione presentate dagli interessati (lavoratori privi di occupazione, iscritti al suddetto Centro per l'Impiego alla data di scadenza del bando) sarebbe stata formata una graduatoria posizionando i lavoratori in ordine di punteggio decrescente sulla base dei seguenti criteri:

- a)** attribuzione a ciascun concorrente di un punteggio base di 1.000 punti;
- b)** maggiorazione di 100 punti per ogni 1.000,00 euro di reddito, fino ad un massimo di 250 punti;
- c)** detrazione di 60 punti per ogni familiare a carico;
- d)** maggiorazione di 250 punti per mancata indicazione del dato reddituale.

C) Alla selezione ha partecipato la sig.ra Simona Lauria che ha dichiarato un reddito imponibile lordo, per l'anno 2018, pari ad € 0,00 e la

F. P.



sussistenza di n. 5 familiari a carico (il marito Vincenzo Santoro e i 4 figli minori Giusy, Giada, Giorgio e Giovanna).

D) Come risulta dalla graduatoria che si produce, la Lauria si è classificata al 44° posto con il punteggio di 760 e, dunque, in posizione utile per essere assunta.

E) Tuttavia, con nota n. 5226 del 6.5.2020, pervenuta il 13.5.2020, Messinaservizi Bene Comune ha comunicato alla Lauria la sua esclusione dalla graduatoria per i seguenti motivi: *“Questa Società ha individuato la mancanza del possesso dei seguenti requisiti: 1) di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso. Per questo motivo, oltre alla circostanza che la S.V. ha reso dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto, si dispone l’esclusione della S.V. dalla graduatoria in oggetto”*.

F) Con ricorso datato 7.7.2020, la Lauria ha proposto azione cautelare avanti Tribunale del Lavoro di Messina svolgendo le seguenti domande: *“1) In via d’urgenza anche con provvedimento inaudita altera parte, disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione adottato il 6.5.2020 dalla s.p.a. Messinaservizi Bene Comune in danno della Lauria (e, per quanto di ragione, del bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici). 2) In ogni caso, ritenuta l’illegittimità dei predetti provvedimenti, sempre in via d’urgenza (anche con provvedimento inaudita altera parte) ordinare alla suddetta Azienda di reintegrare la Lauria nella relativa graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla sua*

F. P.



assunzione. 3) Condannare Messinaservizi Bene Comune al pagamento delle spese e dei compensi del procedimento”.

G) Il ricorso è stato fondato sulle considerazioni appresso sintetizzate.

a) L’avviso di selezione prevede - tra i requisiti richiesti da Messinaservizi - l’assenza “*di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso*”.

b) Invero, come risulta dal certificato del casellario giudiziale rilasciato all’interessata il 14.5.2020, la Lauria è stata condannata con sentenza del Tribunale di Messina dell’1.4.2009 (confermata nei successivi gradi del giudizio) alla pena di € 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 633 e 639 *bis* c.p. e, in particolare, per aver occupato arbitrariamente, fino al **30.1.2008**, un alloggio dell’IACP di Messina, sito in Messina, Via Torrente San Nicola, pal. C, int. 5 (ossia, l’immobile nel quale risiede tuttora con la famiglia).

c) La previsione di un requisito generalizzato come quello sopra indicato e il conseguente provvedimento esecutivo di esclusione dalla graduatoria sono illegittimi perché **le disposizioni rilevanti in materia di assunzioni** - normative e contrattuali, relativo all’impiego pubblico e a quello privato - **esigono che i requisiti richiesti dall’Ente assuntore siano collegati all’attitudine professionale del lavoratore** e alla posizione che egli dovrà ricoprire; con la conseguenza che l’aver riportato una condanna penale non può costituire indice di automatica inattitudine lavorativa e di incapacità all’espletamento delle mansioni relative al posto messo a concorso, **per di più in assenza di alcuna valutazione concreta dell’Ente assuntore sulla fattispecie penale ascritta al con-**

F. P.



corrente e sull'incidenza del fatto di reato sull'attività lavorativa da espletare.

d) Nella specie, la Lauria è stata condannata alla pena della multa di € 200,00 per un fatto commesso nel 2008 e di disvalore oltremodo ridotto tanto che il Tribunale di Messina l'ha condannata **alla pena pecuniaria** (e non alla pena detentiva) **in misura prossima alla soglia minima**, sicchè appare irrazionale - oltre che lesiva dei principi di riabilitazione del condannato, di proporzionalità e di adeguatezza tutelati dalla Costituzione - la sua esclusione *in nuce* dalla procedura concorsuale.

e) Per quel che riguarda l'altro rilievo sollevato da Messinaservizi, la dichiarazione assertivamente mendace della Lauria è stata rilasciata in assoluta buona fede perché l'interessata - per la medesima vicenda dell'occupazione dell'alloggio popolare di Via Torrente San Nicola - è stata prima condannata in sede penale; **indi**, in separato procedimento, è **stata assolta**; e, contestualmente, in sede civile, è risultata vincitrice nella controversia scaturita dal menzionato decreto di sgombero adottato dall'IACP: conseguentemente, **non può pretendersi che un *quisque de populo*** (qual è la Lauria, persona in possesso di diploma di scuola media inferiore) **sia in grado di comprendere che le diverse sentenze, penali e civili, adottate sulla medesima vicenda** (l'occupazione dell'alloggio dell'IACP) **possano avere rilievo autonomo ed indipendente l'una dall'altra**; e che la sentenza penale di assoluzione del 2016 e la sentenza civile di accoglimento del ricorso del 2012 non abbiano alcun rilievo sulla precedente sentenza di condanna del 2009.

f) In ogni caso - considerato che, per le ragioni in precedenza spiegate,

F. P.



un precedente penale non può costituire causa automaticamente ostativa alla partecipazione a procedure selettive e all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Azienda resistente e che una clausola di bando che imponga un requisito del genere deve ritenersi illegittima - **la dichiarazione in contestazione della Lauria, non attenendo ad un elemento necessario per l'instaurazione del rapporto lavorativo, non costituisce un'"infedeltà" e deve, dunque, ritenersi irrilevante ai fini della partecipazione alla procedura *de qua***; sicchè la ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa dalla graduatoria.

g) Per quel che riguarda il *periculum in mora*, occorre evidenziare che la Lauria risulta collocata in graduatoria in posizione utile per essere assunta; che l'esclusione dalla graduatoria non le consentirebbe, ovviamente, di essere assunta; che - in assenza di un provvedimento giudiziale d'urgenza - la procedura di selezione proseguirebbe e Messinaservizi procederebbe alla copertura dei posti messi a disposizione, **e che essa ricorrente ha l'impellente necessità di lavorare perché è disoccupata, così come il marito, e la coppia ha 4 figli minori a carico.**

H) Il ricorso è stato notificato, oltre che a Messinaservizi, al Passari - concorrente collocatosi al 101° posto della graduatoria - che beneficerebbe dell'esclusione della Lauria perchè si collocherebbe nei primi 100 posti utili ai fini dell'assunzione.

I) Nel procedimento conseguentemente instaurato si sono costituiti sia Messina Servizi, sia il Passari, ed entrambi hanno instato per il rigetto dell'istanza cautelare (il Passari, peraltro, ha rilevato di essere stato escluso dalla graduatoria e di non essere interessato alla vicenda).

F. P.



L) Indi, adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati disposto dal Tribunale (che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a mezzo della pubblicazione degli atti di causa sul sito internet di Messinaservizi), nel giudizio si è costituito Mondello Placido che ha proposto domande autonome, lamentando il mancato accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando in capo ai candidati e la carenza in ordine all'esatto accertamento dei criteri previsti ai fini dell'attribuzione dei punteggi, ed ha chiesto l'annullamento della graduatoria.

M) Considerato che, in memoria di costituzione, Messinaservizi ha allegato che la Lauria è stata esclusa anche per la pendenza di un procedimento penale, essa ricorrente, negli scritti difensivi successivi al ricorso, ha rilevato quanto segue:

a) il suddetto carico pendente non è espressamente menzionato nel provvedimento di esclusione del 6.5.2020;

b) conseguentemente, il riferimento di Messinaservizi a tale carico pendente (assertivamente estinto per remissione di querela con sentenza del 6.11.2019) **costituisce integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo e, in quanto tale, è inammissibile;**

c) in ogni caso, **sin dal 18.1.2018** e, dunque, alla data in cui la selezione è stata indetta (**13.8.2019**), **il reato costituente oggetto del carico pendente** (proc. n. 301/2018 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina) **si era già estinto** - a seguito di remissione extraprocessuale della querela e di contestuale accettazione della stessa (atti depositati in giudizio) - posto che, ai sensi degli artt. 152 e 155

F. P.



c.p., **la remissione della querela accettata dal querelato determina l'immediata estinzione del reato;**

d) peraltro, la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di partecipazione è stata resa dalla Lauria il **17.1.2020**, data nella quale l'estinzione del reato non solo si era già verificata per intervenuta remissione di querela, ma era stata altresì dichiarata dal Tribunale di Messina con sentenza del **6.11.2019**;

e) inoltre - considerato che il modulo **predisposto da Messinaservizi** per la dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiedeva, al punto 6, *“di non essere parte di procedimenti penali in corso”* e che **la locuzione “in corso” non può che intendersi riferita a procedimenti pendenti alla data della dichiarazione** - la dichiarazione della Lauria, resa il **17.1.2020**, deve ritenersi conforme a quanto richiesto da Messinaservizi e obiettivamente vera;

f) ancora, non può pretendersi che un soggetto di non elevato livello culturale (qual è la Lauria) sia in grado di comprendere se e quando l'intervenuta remissione di querela comporti la “chiusura” del procedimento penale a suo carico;

g) in ogni caso, secondo quanto dedotto in ricorso, deve ritenersi a *fortiori* illegittimo il provvedimento di esclusione adottato in ragione della sussistenza di un carico pendente perché, anche in considerazione del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost., **non può ritenersi consentito, ad un ente pubblico o privato, di escludere candidati in ragione della sola pendenza di un procedimento penale senza alcuna valutazione circa la correlazione tra il reato contestato**



nel procedimento penale stesso e le mansioni che il candidato dovrebbe svolgere in caso di aggiudicazione del posto messo a concorso.

N) Con l'ordinanza in epigrafe individuata, il Tribunale del Lavoro di Messina, in composizione monocratica, ha così statuito: *“rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida, in favore di Messina Servizi Bene Comune e di Passari Gabriele, nella somma di € 1.195,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge e dichiara compensate le spese nei confronti di Mondello Placido”*.

L'ordinanza è fondata sulle seguenti considerazioni.

a) nel corso della procedura, la Lauria ha reso una dichiarazione con la quale ha affermato di non avere precedenti penali e di non essere parte di procedimenti penali in corso;

b) tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che la Lauria è stata condannata dal Tribunale di Messina, con sentenza n. 372/2009, alla pena di € 200,00 di multa per il reato previsto e punito dagli artt. 633 e 639 *bis* c.p.;

c) in base a giurisprudenza ritenuta condivisibile, se la disciplina applicabile ad una procedura selettiva impone di dichiarare i precedenti penali, il candidato ha l'obbligo di indicarli tutti (ivi compresi quelli dichiarati estinti o non menzionati nel casellario giudiziale);

d) la Lauria, dunque, aveva l'obbligo di dichiarare eventuali sentenze penali di condanna, senza poter effettuare alcun “filtro” in ordine all'importanza o all'incidenza della condanna subita;

F. P.



e) secondo altra giurisprudenza condivisa dal Decidente, in occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di dichiarazioni non veritiere sarebbe causa di decadenza, allorquando il mendacio comporti la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto con la P.A.;

f) nel caso di specie, se la Lauria avesse dichiarato il sopra individuato precedente penale non avrebbe potuto essere utilmente collocata in graduatoria, sicchè la dichiarazione non veritiera sarebbe risultata decisiva per l'inserimento nella stessa;

g) d'altronde, considerato che il bando di concorso per l'assunzione di personale costituisce un'offerta al pubblico, il concorrente che intenda contestare il successivo atto di mancata assunzione deve aver accettato la suddetta offerta e deve, quindi, aver dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando medesimo;

h) conseguentemente, l'omessa dichiarazione del precedente penale impedirebbe alla Lauria di contestare il provvedimento di esclusione.

L'ordinanza reclamata non è condivisibile e dovrà essere riformata per i seguenti

MOTIVI

I. Ha errato il Tribunale in composizione monocratica nel ritenere aprioristicamente la legittimità del bando di selezione e dei requisiti dallo stesso previsti.

Il Giudice di prima fase, invero, sembra muovere dal presupposto che un bando di selezione sia, per principio, legittimo e che i requisiti di

F. P.



partecipazione dallo stesso prefissati siano insindacabili, con l'effetto che i concorrenti – per partecipare alla selezione – devono, comunque, essere in possesso di tutti i suddetti requisiti e, ove non lo siano, non potrebbero contestare il successivo provvedimento di mancata assunzione. Tale divisamento non è condivisibile perché **un bando di selezione** – al pari di tutti i provvedimenti connotati da discrezionalità – **deve, comunque, rispettare le disposizioni normative applicabili e i principi dell'ordinamento giuridico e non può, dunque, prescrivere requisiti di partecipazione illegittimi, discriminatori o incongrui.**

Ad esempio, sarebbe ovviamente illegittima la clausola di un bando che imponga, quale requisito di partecipazione, una determinata provenienza geografica o l'appartenenza a una determinata etnia o una specifica identità di genere.

E', infatti, consolidato il principio secondo cui *“la clausola, inserita dall'Enel in un bando di concorso per l'assunzione di propri dipendenti, la quale assuma un titolo di studio superiore a quello reputato necessario per ricoprire determinati posti a motivo di preclusione della partecipazione al concorso, è illegittima, contrastando, in particolare, con i precetti di cui agli art. 4 e 34 cost., sul diritto al lavoro di tutti i cittadini, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, e sul diritto dei capaci e meritevoli al raggiungimento dei gradi più alti dell'istruzione, nonché con i principi fissati dall'art. 8 dello Statuto dei lavoratori, che non consente discriminazioni, anche in sede di assunzione, secondo criteri estranei alle attitudini professionali”* (Cass., 9.3.1982, n. 1509; v. anche Cass., 19.2.1992, n. 2067, secondo cui *“l'applicazione dei cri-*



teri di selezione fissati - secondo una preventiva scelta discrezionale - dal datore di lavoro e quindi la sussistenza o meno negli aspiranti dei requisiti stabiliti sono sindacabili dal giudice anche sotto il profilo del rispetto dei principi di correttezza e buona fede”).

II. Ha, quindi, errato il Tribunale in composizione monocratica nel ritenere la legittimità del bando nella parte in cui ha imposto, ai fini della partecipazione alla selezione *de qua* e dell’assunzione, l’assenza di precedenti penali a prescindere dalla tipologia e dalla gravità del reato commesso e dall’incidenza dello stesso sulle attitudini professionali dei concorrenti; e nel ritenere, conseguentemente, la legittimità del provvedimento di esclusione della Lauria in assenza – da parte dell’Ente assuntore – di alcuna motivazione e di alcuna valutazione in relazione all’incidenza del reato posto in essere dalla candidata sulle mansioni che la stessa dovrebbe svolgere ove fosse assunta.

Una volta accertata la sindacabilità di un bando di selezione, occorre quindi verificare la legittimità del requisito di selezione (assenza di condanne penali) richiesto da Messinaservizi e del provvedimento di esclusione adottato in danno della Lauria.

A) Va premesso che non sussiste alcuna disposizione di matrice penale o giuslavoristica in forza della quale la condanna per il reato di cui agli artt. 633 e 639 *bis* c.p. precluderebbe la possibilità di partecipare a procedure di selezione di personale.

B) Il fatto è che la previsione di un requisito di partecipazione generalizzato come quello in esame non trova alcun supporto normativo.

F. P.



a) L'art. 19, secondo comma, del d. lgs. n. 175 del 2016 prevede che:
“Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

b) L'art. 35, terzo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, prevede, tra l'altro (lett. b), che: *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.*

c) In generale, poi, per quel che riguarda il pubblico impiego, vale la pena di rilevare che né il d. lgs. n. 165 del 2001 (*“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*), né il d.P.R. n. 3 del 1957 (*“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*), né il d.P.R. n. 487 del 1994 (*“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*) prevedono **alcuna disposizione che precluda l'accesso al pubblico impiego per aver riportato qualsivoglia condanna penale;** e che la commissione del reato previsto dall'art. 633 c.p. non comporta



interdizioni di alcun genere.

d) A livello privatistico, l'art. 4, quinto comma, del CCNL del 10.7.2016 del personale impiegato nei servizi di gestione dei rifiuti (il CCNL Utilitalia richiamato nell'avviso di selezione) prevede che: *“Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'azienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare l'assenza di eventuali condanne o procedimenti penali **che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore**, nel rispetto della normativa vigente”*.

e) La necessaria corrispondenza tra requisiti di selezione e attitudini professionali è prevista, a livello generale, anche dall'art. 8 della legge n. 300 del 1970 secondo cui *“è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”*.

Val la pena di ricordare che la suddetta disposizione costituisce espressione di un principio generale *“che consente solo la valutazione dell'attitudine professionale del dipendente e non consente un riferimento generale alla personalità ed all'eticità del soggetto da valutare, di modo che il comportamento tenuto dal lavoratore nella vita di relazione può avere incidenza sul rapporto di lavoro solo ove influisca sul contenuto e sulla qualità della prestazione”* (Cass., 13.12.1985, n. 6317).

D'altronde, la stessa sentenza del Consiglio di Stato richiamata nell'ordinanza reclamata fa riferimento **non a reati di qualsivoglia ti-**

F.P.



pologia, ma a reati incidenti sulla moralità professionale o relativi a delitti finanziari, ossia a fattispecie penali inerenti all'attività lavorativa da svolgere.

C) Tenuto conto delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, devono trarsi le seguenti conclusioni:

a) l'avviso di selezione predisposto da Messinaservizi non rispetta il suddetto requisito di idoneità perché l'automatismo "**precedente penale = esclusione dalla procedura**" non tiene conto della tipologia e della gravità dei reati commessi, non ha alcun nesso concreto con l'attitudine professionale richiesta e si risolve in un meccanismo di preclusione alla partecipazione fondato su criteri astratti e preconetti;

b) conseguentemente, **l'avviso di selezione suddetto è illegittimo** - e da considerare *tamquam non esset* - **perché ha prescritto un requisito di partecipazione inidoneo a verificare l'attitudine professionale dei concorrenti**;

c) deve, inoltre, ricordarsi che **la Lauria è stata condannata ad una pena pecuniaria, in misura prossima al minimo edittale, per un fatto di ridotto disvalore sociale che non ha obiettivamente alcuna attinenza con l'attitudine a svolgere le mansioni di operatrice ecologica**;

d) **Messinaservizi non ha effettuato alcuna valutazione specifica** né sull'incidenza del reato a suo tempo commesso dalla Lauria rispetto all'attitudine professionale della stessa e alla posizione da ricoprire, né sulla ragione per la quale un simile precedente possa precludere a monte il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore: conseguente-

F. P.



mente, anche **il provvedimento d'esclusione deve ritenersi illegittimo per carenza di motivazione ed è da disapplicare.**

D) Le considerazioni appena svolte valgono, a maggior ragione, per il procedimento penale fatto valere in sede giudiziale da Messinaservizi quale ulteriore causa di esclusione della Lauria (a tale circostanza non è fatto riferimento nell'ordinanza reclamata).

Invero, **le disposizioni normative e di contrattazione collettiva sopra indicate non precludono affatto la partecipazione a concorsi per la sussistenza di qualsivoglia carico pendente e a prescindere dalla tipologia e dalla gravità del reato contestato;** né Messinaservizi, con il provvedimento di esclusione, ha effettuato **alcuna valutazione concreta sull'eventuale correlazione** tra il procedimento penale di cui era parte la Lauria e le mansioni che la stessa avrebbe dovuto ricoprire. Quanto precede, tenuto anche conto del principio di presunzione di non colpevolezza (tutelato dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione) in forza del quale non può ritenersi consentita ad un datore di lavoro, neppure in sede di assunzione, la discriminazione generalizzata ed omnicomprensiva di tutti i concorrenti che siano parte di un procedimento penale, quale che sia l'imputazione loro contestata e a prescindere dall'insussistenza di alcun nesso di causalità tra l'imputazione e l'attitudine professionale.

Per il resto, sul punto si ribadisce che:

a) il suddetto carico pendente non è espressamente menzionato nel provvedimento di esclusione del 6.5.2020 che fa generico riferimento alla carenza del requisito *“di non aver riportato condanne penali, di*

F. P.



applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso”;

b) Messinaservizi, soltanto con la memoria difensiva del 26.8.2020, ha esplicitamente individuato e contestato la sussistenza di un carico pendente (assertivamente estinto per remissione di querela con sentenza del 6.11.2019), con la conseguenza che **il riferimento avverso a tale carico pendente costituisce integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo e, in quanto tale, è inammissibile** (in tal senso, Cons. giust. amm., 26.8.2020, n. 750);

c) il reato costituente oggetto del carico pendente (proc. n. 301/2018 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina) **si era in ogni caso già estinto**, a seguito di remissione extraprocessuale della querela e di contestuale accettazione della stessa, **sin dal 18.1.2018** (come risulta dalla nota della Questura di Messina del 18.1.2018 già prodotta in giudizio unitamente agli atti di remissione di querela e di accettazione del 15/17.1.2018) e, dunque, alla data in cui la selezione è stata indetta (**13.8.2019**);

d) ai sensi degli artt. 152 e 155 c.p., **la remissione della querela accettata dal querelato determina l'immediata estinzione del reato** e la conseguente sentenza - che prenda atto dell'intervenuta remissione di querela - ha effetto meramente **dichiarativo della già avvenuta estinzione del reato**;

e) nella specie, dunque, **il reato si era già estinto (e, pertanto, il carico non poteva ritenersi più pendente) alla data del 18.1.2018** (data di accettazione della querela rimessa) e non alla data della sentenza del

F. P.



6.11.2019, avente - come detto - effetto meramente dichiarativo;

f) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di partecipazione è stata resa dalla Lauria il **17.1.2020**, data nella quale l'estinzione del reato non solo si era già verificata per intervenuta remissione di querela, ma era stata comunque già dichiarata dal Tribunale di Messina con sentenza del **6.11.2019**, sicchè detta dichiarazione – in relazione all'assenza di procedimenti penali in corso – è obiettivamente vera;

g) d'altronde, anche il modulo **predisposto da Messinaservizi** per la dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiedeva, al punto 6, "*di non essere parte di procedimenti penali in corso*", sicchè - **dovendo la locuzione "in corso" intendersi riferita a procedimenti pendenti alla data della dichiarazione** ed essendo stata la dichiarazione in questione resa il **17.1.2020** (quando il procedimento penale non era più in corso) - la Lauria ha reso una dichiarazione conforme a quanto richiesto dal bando di selezione (sull'illegittimità dell'esclusione di un concorrente che abbia reso una dichiarazione del tutto conforme a quella risultante dal modulo predisposto dall'Amministrazione, v. TAR Campania, Salerno, 4.11.2019, n. 1909).

III. Conseguentemente, ha errato il Giudice monocratico nel ritenere che la Lauria non avrebbe potuto esimersi dal dichiarare il suo precedente penale, che la dichiarazione non veritiera resa sul punto costituisca causa automatica di decadenza e che la Lauria - se avesse reso una dichiarazione corretta - non avrebbe potuto essere inclusa in graduatoria.

Una volta accertato che il requisito di partecipazione richiesto dal bando

F. P.



è - per le ragioni in precedenza spiegate - illegittimo e, dunque, influente ai fini dell'assunzione dei candidati, deve concludersi che l'eventuale non veridicità della relativa dichiarazione è irrilevante.

Nell'ambito della giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidato il principio secondo cui ***“l'esclusione non può farsi dipendere dalla non veridicità di una dichiarazione irrilevante ai fini della partecipazione e la relativa clausola escludente non potrebbe che essere dichiarata nulla”*** (TAR Piemonte, 29.4.2019, n. 510).

In materia, proprio la sentenza richiamata nell'ordinanza reclamata afferma che ***“la tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale; sicchè è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”***; che ***“il determinarsi di falsi documentali [d.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d)] o dichiarazioni non veritiere (d.P.R. n. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la p.a.”***; e che ***“rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento di-***

F. P.



sciplinare, può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego” (Cass., 11.7.2019, n. 18699).

Nella specie, la condanna a suo tempo riportata dalla Lauria non preclude affatto – in base alla normativa vigente – l’instaurazione del rapporto d’impiego, né Messinaservizi ha motivato in alcun modo la ragione per la quale il suddetto precedente sarebbe ostativo all’assunzione.

In applicazione del principio sopra richiamato e tenuto conto dell’illegittimità del requisito di selezione in esame, deve necessariamente concludersi che:

- a) la Lauria avrebbe potuto partecipare alla selezione;
- b) la dichiarazione assertivamente non veritiera - essendo stata resa in relazione ad un requisito illegittimo e non necessario per l’instaurazione del rapporto lavorativo - risulta ininfluyente e non può comportare l’automatica esclusione della concorrente;
- c) in sostanza, la dichiarazione medesima non costituisce un’“infedeltà” nel senso sopra indicato e deve, dunque, ritenersi irrilevante ai fini della partecipazione alla procedura *de qua*, sicchè la ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa dalla graduatoria.

IV. Ha comunque errato il Tribunale nel non ritenere che la dichiarazione assertivamente non veritiera della Lauria sia stata resa in buona fede.

- a) Come si è anticipato, la Lauria è stata condannata con sentenza del Tribunale di Messina dell’1.4.2009 (confermata nei successivi gradi del



giudizio) alla pena di € 200,00 di multa per aver occupato arbitrariamente, fino al **30.1.2008**, un alloggio dell'IACP di Messina, sito in Messina, Via Torrente San Nicola, pal. C, int. 5 (ossia, l'immobile nel quale vive tuttora con la famiglia).

b) Il fatto è che, con sentenza n. 2030 del 15.12.2016, il medesimo Tribunale di Messina ha assolto la Lauria *“perché il fatto non sussiste”* per il medesimo reato di occupazione del medesimo alloggio dell'IACP nel quale ella risiede (con detta sentenza, la Lauria è stata condannata per alcune contravvenzioni edilizie, ma la Corte d'appello, con sentenza del 23.1.2019, l'ha assolta anche in relazione a dette imputazioni *“perché il fatto non sussiste”*).

c) Ancora, il Tribunale Civile di Messina, con sentenza n. 2410 del 19.12.2012, in una causa promossa dalla Lauria contro l'IACP di Messina in relazione ad un decreto di sgombero notificato da detto Istituto il 10.9.2008 per il rilascio del medesimo alloggio di Via Torrente San Nicola, ha accolto il ricorso proposto dall'interessata ed ha annullato il predetto decreto di rilascio.

d) In conclusione, la Lauria - per la medesima vicenda dell'occupazione dell'alloggio popolare di Via Torrente San Nicola - è stata prima condannata in sede penale; indi, in separato procedimento penale, è stata assolta; e, contestualmente, in sede civile, è risultata vincitrice nella controversia scaturita dal menzionato decreto di sgombero adottato dall'IACP.

e) In un contesto del genere, la dichiarazione sostitutiva della Lauria, rilasciata in sede concorsuale, di non aver riportato condanne penali è sta-



ta resa in assoluta buona fede **poiché**, come detto, **non può pretendersi che un *quisque de populo*** - al quale non si richiede un particolare livello culturale (la ricorrente ha il titolo di studio di scuola media ed aspira ad essere assunta quale operatrice ecologica) - **sia in grado di comprendere che le diverse sentenze, penali e civili, adottate in relazione alla stessa vicenda** (l'occupazione dell'alloggio dell'IACP) **possano avere rilievo autonomo ed indipendente l'una dall'altra**; e che la sentenza penale di assoluzione del 2016 e la sentenza civile di accoglimento del ricorso del 2012 non abbiano alcun rilievo sulla precedente sentenza di condanna del 2009. Quanto precede, fermo restando che **il bando non prevedeva l'allegazione del certificato del casellario giudiziale**; che detto certificato non è un documento ordinariamente in possesso del cittadino "comune"; e che non appare irragionevole il fatto che la Lauria - in base al susseguirsi dei provvedimenti giudiziari che hanno riguardato l'occupazione dell'alloggio dell'IACP - possa aver ritenuto che le sentenze favorevoli del giudice penale e del giudice civile avessero determinato la definizione "tombale" della vicenda.

V. Ha quindi errato il Tribunale nel non esaminare il *periculum in mora* dedotto dalla ricorrente.

Le deduzioni in precedenza svolte dimostrano la fondatezza del reclamo per quel che riguarda il *fumus boni iuris*.

Con riferimento al *periculum in mora*, si ribadisce che:

- a) la Lauria – come detto – risulta collocata in graduatoria in posizione utile per essere assunta;
- b) l'esclusione dalla graduatoria non le consentirebbe, ovviamente, di

F. P.



essere assunta;

c) in assenza di un provvedimento giudiziale d'urgenza, la procedura di selezione proseguirebbe e Messinaservizi procederebbe alla copertura dei posti messi a disposizione, il che rende necessaria l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte*;

d) la Lauria ha l'impellente necessità di lavorare perché è disoccupata; come risulta dalla documentazione che si produce, anche il marito è disoccupato; inoltre, la coppia ha 4 figli minori a carico;

e) da quel che risulta da notizie apprese dagli organi di stampa locale, Messina Servizi ha disposto nuove assunzioni nell'ambito della graduatoria *de qua* e immesso in servizio almeno 200 operatori ecologici (un numero, dunque, superiore a quello originariamente previsto).

Si rende, quindi, necessaria l'adozione di una misura cautelare che - sospesa l'efficacia del provvedimento di esclusione del 6.5.2020 - ordini all'Azienda resistente di reintegrare la Lauria nella graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla sua assunzione.

Non può, infine, farsi a meno di sottolineare la "crudeltà" di un sistema sociale che nega ad una famiglia - numerosa, con bambini e di modeste condizioni economiche - un alloggio popolare, invischiandola in svariate controversie civili e penali; e, successivamente, "marchia" *in perpetuum* la madre, **precludendole l'accesso a qualunque tipo di lavoro, anche il più umile.**

VI. Ha infine errato il Giudice di prima fase nel condannare la Lauria al pagamento delle spese procedurali.

La fondatezza del reclamo dovrà comportare la condanna di Messina-



servizi al pagamento delle spese della doppia fase del procedimento.

In ogni caso, ove l'ordinanza reclamata dovesse essere confermata, **si ritiene che debba comunque essere rivista la statuizione di condanna della Lauria al pagamento delle spese legali.**

Il Tribunale in composizione monocratica ha, invero, disposto la compensazione per metà di dette spese.

A parere della reclamante, tuttavia, **la sussistenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli alle ragioni della Lauria, l'obiettivo ambiguità del bando di selezione** (che ha costituito oggetto di numerosi ricorsi giurisdizionali), **la *qualitas* della ricorrente** (una madre di quattro figli priva di occupazione) **e l'incolpevole evocazione in giudizio del Passari** (che è stato individuato quale controinteressato in ragione delle risultanze della graduatoria pubblicata da Messinaservizi e che si è, invece, rivelato estraneo dalla controversia, essendo stato escluso anch'egli dalla suddetta graduatoria) costituiscono ragioni sufficienti per disporre la compensazione totale delle spese.

Considerato l'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio in qualità di controinteressati anche in sede di reclamo, **si chiede, sin da ora, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notifica degli atti di causa ai suddetti controinteressati a mezzo della pubblicazione degli atti medesimi sul sito internet di Messinaservizi Bene Comune** (come si è accennato, analoga autorizzazione è stata rilasciata dal Giudice di prima fase).

F. P.



Ciò premesso, si chiede che il Tribunale adito, *contrariis reiectis* e a riforma integrale dell'ordinanza del 30.11.2020 del Tribunale del Lavoro di Messina in composizione monocratica (n. cron. 22404/2020), accolga le seguenti

DOMANDE

- 1) In via d'urgenza **anche con provvedimento *inaudita altera parte***, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione adottato il 6.5.2020 dalla s.p.a. Messinaservizi Bene Comune in danno della Lauria (e, per quanto di ragione, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici).
- 2) In ogni caso, ritenuta l'illegittimità dei predetti provvedimenti, sempre in via d'urgenza (**anche con provvedimento *inaudita altera parte***) ordinare alla suddetta Azienda di reintegrare la Lauria nella relativa graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla sua assunzione.
- 3) Condannare Messinaservizi Bene Comune al pagamento delle spese e dei compensi della doppia fase del procedimento; ovvero, in subordine, disporre la compensazione integrale di dette spese.
- 4) Se del caso, disporre le opportune informative presso Messinaservizi Bene Comune al fine di accertare quanti operatori ecologici siano stati effettivamente assunti a seguito della procedura di selezione in esame e in che tempi siano state disposte dette assunzioni.

Nel giudizio di merito, salvo rettifiche o modifiche rese eventualmente necessarie dalle deduzioni difensive delle parti intimato, saranno propo-

F. P.



ste - nel termine che dovesse essere fissato - le domande che di seguito si sintetizzano:

- 1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità della sopra individuata nota n. 5226 del 6.5.2020 e, *in parte qua*, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici.
- 2) Disapplicati i suddetti atti, ritenere e dichiarare che la Lauria ha diritto di essere inserita nella predetta graduatoria con il punteggio originariamente assegnatole.
- 3) Conseguentemente, ordinare alla s.p.a. Messinaservizi di procedere all'assunzione della Lauria in ragione della posizione di classifica dalla stessa conseguita in forza del suo reinserimento in graduatoria.
- 4) In subordine, condannare Messinaservizi Bene Comune s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dalla Lauria collegati alla sua mancata assunzione e consistenti nella mancata percezione di retribuzioni alle quali essa ricorrente avrebbe avuto diritto se fosse stata assunta.
- 5) Condannare Messinaservizi Bene Comune al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

Si depositano i seguenti documenti: ordinanza del Tribunale del Lavoro di Messina del 30.11.2020; dichiarazione di esenzione dal contributo unificato; nota n. 5226 del 6.5.2020 di Messinservizi Bene Comune s.p.a., consegnata il 13.5.2020; graduatoria; dichiarazione sostitutiva della Lauria con allegati; istanza di partecipazione della Lauria; avviso di selezione del 19.8.2019; attestazione ISEE della Lauria; certificazione di lavoro di Santoro Vincenzo (marito della Lauria); sentenza n. 2410 del 19.12.2012 del Tribunale civile di Messina; sentenza n. 2030

F. P.



del 15.12.2016 del Tribunale penale di Messina con l'esito delle impugnazioni in calce; sentenza n. 372 dell'1.4.2009 del Tribunale penale di Messina con l'esito delle impugnazioni in calce; nota 18.1.2018 della Questura di Messina con allegate dichiarazioni di remissione e di accettazione; certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del 14.5.2020; stralcio del CCNL dei servizi ambientali del 10.7.2016; pagina web di Messinaservizi Bene Comune. Valore della controversia: indeterminabile (contributo unificato non dovuto per limiti reddituali).

Messina, 15.12.2020

(Avv. Pietro Ruggeri)

(Avv. Giuliano Saitta)



PROCURA AD LITEM

Per rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di reclamo, dinanzi al Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, contro la s.p.a. Messinaservizi Bene Comune, per la riforma dell'ordinanza del 30.11.2020 del medesimo Tribunale di Messina-Sezione Lavoro in composizione monocratica (resa nel giudizio n. 2942/2020 R.G.), conferisco mandato all'Avv. Pietro Ruggeri (pec: avv.pietroruggeri@pec.giuffre.it) e all'Avv. Giuliano Saitta (pec: avv.giulianosaitta@pec.giuffre.it), attribuendo loro ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di agire disgiuntamente, ed eleggo domicilio presso lo studio del secondo, in Messina, Via Risorgimento n. 165. Autorizzo il trattamento dei dati personali che mi riguardano.

Simona Lauria

Simona Lauria
per autentica
Avv. Giuliano Saitta





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
letto il ricorso *ex art. 669terdecies c.p.c.* iscritto al n. 4672/2020 R.G. presentato in data
15/12/2020 da SIMONA LAURIA contro MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A., in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti di MONDELLO PLACIDO e
PASSARI GABRIELE;

P.Q.M.

designa relatore la dott.ssa ROBERTA RANDO e quale altro componente del Collegio la
dott.ssa VALERIA TOTARO.

Fissa l'udienza del 20/01/2021, disponendo che il ricorso unitamente al presente decreto siano
notificati a cura della reclamante alle controparti entro il 31/12/2020 ed autorizzando la
notifica *ex art. 151 c.p.c.* ai controinteressati, entro il medesimo termine, mediante
pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.

Dispone che l'udienza del 20/01/2021 si svolga secondo le modalità di cui all'art. 83 del D.L.
17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020 e dal
D.L. n. 125/2020, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note
scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di
note scritte contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione
di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati
tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio
ovvero la causa verrà posta in riserva.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione
"trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 16/12/2020

Il Presidente
(dott.ssa Laura Romeo)



MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.a.

Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea

Capitale sociale: Euro 300.000,00= interamente versato

Iscritta al Registro imprese di Messina al n. 03459080838

Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 238634

Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03459080838

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 13 MAGGIO 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 13 del mese di maggio alle ore 13:00, con carattere d'urgenza, si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma aziendale Google Meet accedendo dal link meet.google.com/ytq-tzuy-bmc dal proprio PC (consigliato) munito di microfono e webcam o in alternativa dal proprio Smartphone scaricando l'APP hangouts Meet inserendo il Codice riunione **ytq-tzuy-bmc**, il Consiglio di Amministrazione della Società Società "MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A. in house providing", nelle persone dei Signori:

- LOMBARDO Giuseppe Presidente
- INTERDONATO Mariagrazia Consigliere

Assente il Consigliere Lorenzo Grasso

Il Collegio Sindacale della Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. nella persona dei Signori:

- dott. Arturo Faraone Sindaco effettivo
- dott.ssa Mariaeugenia Orlando Sindaco effettivo

assente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Fabio Sciuto

Assume la Presidenza il dott. Giuseppe Lombardo e chiama a fungere da Segretario la Signora Agata Santacroce.

Il Presidente constatato che ricorrono le condizioni previste dall'Art. 20 dello Statuto Sociale, dichiara il Consiglio validamente riunito e atto a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto elenco candidati "Bando n. 100 assunzioni operatori ecologici livello J CCNL UTILITALIA" e pubblicazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si passa alla trattazione del punto posto all'O.d.G. dell'odierna seduta.

Il Presidente del C.d.A. considerata l'urgenza in vista dell'ampliamento del Porta a Porta propone al C.d.A. di prendere atto della graduatoria scaturita dalle risultanze della verifiche effettuate.

Il C.d.A. all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 33

1. di prendere atto della graduatoria che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e di approvarla, scaturita dalle verifiche interne dei requisiti, compresi i soggetti che non hanno potuto consegnare la documentazione comprovante l'obbligo scolastico a causa dell'emergenza COVID-19, agli


stessi sarà richiesta prima dell'eventuale assunzione e ad esclusione di quei soggetti che non avevano i requisiti previsti dal Bando.

2. Di dare mandato al Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f. di avviare tutti gli adempimenti necessari e consequenziali per la successiva prova pratica.
3. Di dare mandato al Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f. per la pubblicazione dell'Avviso sul sito aziendale nell'area Società Trasparente .

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.


Il Segretario

Agata Santacroce



Il Presidente

Giuseppe Lombardo



N. Ord.	COGNOME	NOME	Data Nascita	N. MBSC
3	TROVATO	SALVATORE	28/10/00	1
5	ROMEO	LUCA	20/11/84	2
7	TRICOMI	LIDIA	01/11/81	3
8	CAVALLARO	GIOVANNI	06/05/82	4
10	MARANO	VINCENZO	03/05/84	5
13	LA ROSA	PASQUALE	24/12/89	6
14	CALARESE	SERGIO	27/01/93	7
15	TRICOMI	VALENTINA	30/11/94	8
17	COLETTA	ALESSANDRO	07/04/96	9
18	SCUTELLA'	ANTONIA	17/03/84	10
19	CHIARELLO	MARIA DESIRE	05/10/95	11
20	CARPENZANO	VINCENZO	19/01/97	12
21	CAMBRIA	VALENTINA	14/02/91	13
22	COSTANTINO	IVAN	24/03/83	14
23	MINISI	LOREDANA	12/12/80	15
26	BONASERA	RAFFAELE	15/03/91	16
29	ALBERTO	GIUSEPPINA	09/03/79	17
31	LISA	SANTINO	21/04/79	18
32	PICCOLO	ROBERTO	14/05/79	19
33	ORECCHIO	PASQUALE	23/07/79	20
34	ROMANO	GIOVANNI	02/02/80	21
35	RASPAOLO	ANTONINO	20/06/80	22
36	PALMERI	GIOVANNI	14/10/80	23
38	CALABRO'	GIANFRANCO	12/07/81	24
39	VINCI	LETTERIO	31/08/81	25
40	MARCHETTA	ROSY	16/11/81	26
43	MICELI	PAOLO	07/05/83	27
45	D'AMICO	PIETRO	17/08/83	28
49	FLERI	TANIA	03/11/84	29
51	MINUTOLI	NATALE	18/03/85	30
52	DI PIETRO	ANTONIA	06/10/85	31
53	NOCITA	CARLO	11/04/86	32
55	PACE	ANTONIO	20/03/87	33
56	PELLEGRINO	GRAZIELLA	03/04/87	34
58	FABIANO	CLARA	03/08/87	35
59	CHIARA	ANDREA	29/01/88	36
60	ROMEO	SALVATORE	02/06/88	37
61	BERTUCCELLI	MARIAGRAZIA	19/11/88	38
62	ARDIZZONE	ANTONINA	21/11/88	39
64	ARDIZZONE	MARIA	26/03/92	40
66	POTENZA	ROCCO FRANCESCO	03/09/94	41
67	PELLEGRINO	GIUSEPPE	28/11/94	42
68	CHIARELLO	ROSA	17/09/96	43
69	DE FRANCESCO	SABINA	17/10/96	44
70	CUCCA	TINDARA	07/12/96	45
71	SCIVOLONE	GIANLUCA	18/03/97	46
72	RIZZO	FRANCESCO	04/07/97	47
73	SANTAMARIA	GIOSUE'	23/08/97	48
74	GRECO	MARIA ELENA	03/08/99	49
75	LA SPEME	DOMENICO	16/06/00	50
76	BARDETTA	SABRINA	30/05/80	51
78	FRACASSO	GIUSEPPINA	30/06/82	52
80	CANTO	ROSARIO	18/01/95	53
81	CHIARA	ROBERTO	11/01/98	54
83	LO PRESTI	LUIGI	11/01/83	55
84	SUMMA	PAOLA	02/03/88	56
85	AMANTE	ESTER	07/12/00	57
87	LO PRESTI	GIOVANNI	29/12/80	58
89	OLIVA	GIUSEPPINA	18/07/81	59
93	SETTINERI	ROSARIO	16/10/80	60
95	PANNUCCIO	MARIA TINDARA	22/06/83	61
97	LAGANA'	ALESSANDRO	09/04/81	62
98	BERENATO	MARIANGELA	06/11/81	63

N. Ord.	COGNOME	NOME	Data Nascita	N. MBSC
99	SORRENTI	GABRIELLA	07/01/88	64
102	SANTORO	DOMENICO	10/01/85	65
103	CORSO	GABRIELE	13/04/80	66
106	RUSSO	MARIA	30/10/78	67
108	ANFUSO	TIZIANA	27/11/78	68
109	ABATE	GIOVANNA	28/11/78	69
110	DELIA	DANILO	31/12/78	70
114	PAGANO	FRANCESCA	03/07/79	71
115	ARNAO	STEFANO	11/07/79	72
116	FALCONE	ROBERTO	18/08/79	73
117	CAPRI'	ORAZIO	26/08/79	74
118	BUTA	PIERA	03/10/79	75
122	LO CASCIO	NICOLA	23/03/80	76
123	DONATO	GAETANO	09/04/80	77
127	LISCIOTTO	ANTONELLA	26/07/80	78
129	GALLETTA	SANTO	26/09/80	79
130	TRIFIRO'	MARCO	10/11/80	80
131	CALABRESE	OSCAR	13/11/80	81
132	CURRO'	GIANMATTEO	07/03/81	82
134	STURNIOLO	CARMEN	04/04/81	83
136	MAURO	ANGELA	14/04/81	84
139	SCARPATI	DOMENICO	19/08/81	85
141	DE DOMENICO	ANDREA	30/11/81	86
144	CASTRICIANO	IMMACOLATA	27/02/82	87
145	DI PIETRO	GAETANA	17/09/82	88
145 B	BERNAVA	STELLARIO	25/08/82	89
147	ARCIDIACONO	TOMMASA	25/09/82	90
148	FRISENDA	PIETRO	29/11/82	91
149	GIAIMO	PASQUALINA	26/12/82	92
150	PINO	CONCETTO	25/06/83	93
151	MAZZA	GIOVANNA	02/08/83	94
152	SCIABA'	MARIA	09/08/83	95
153	MARRETTA	DANILO	31/10/83	96
159	LUCA'	ALESSANDRA	17/04/84	97
160	FUSCO	GIANFRANCO	20/04/84	98
161	SETTIMO	LUCIA	20/06/84	99
164	CARDULLO	ANTONIO	19/10/84	100
165	BOMBARA	COSIMO	20/10/84	101
168	COLAFATI	ESMERALDA	06/02/85	102
170	CANNAVO'	GIOVANNA	14/07/85	103
171	FRIGIONE	PAOLO	13/11/85	104
172	ALOISI	ROSARIO	22/02/86	105
175	CHIARENZA	GAETANO	01/12/86	106
176	D'ARRIGO	CRISTINA	09/12/86	107
177	AMMO	SALVATORE	28/01/87	108
178	LUNETTA	SAMUELE	27/04/87	109
179	SUMMA	ANDREA	30/07/87	110
181	VENEZIANO	CARMELO	07/01/88	111
182	CHIARELLO	MARIA	01/03/88	112
183	ANDALORO	DAVIDE	12/09/88	113
187	CALIO'	VERONICA VALENTINA	27/02/89	114
190	TORCIVIA	GIUSEPPE	23/05/89	115
191	PARISI	SEBASTIANO	19/09/89	116
192	CANNIZZARO	TINDARA	03/02/90	117
193	INDELICATO	ALESSIO	04/03/90	118
194	IANNELLO	ANDREA	20/04/90	119
196	FLERI	VERONICA	24/09/90	120
198	MULTARI	GIUSEPPE	21/10/91	121
199	STURNIOLO	SALVATORE	13/02/92	122
200	MONFORTE	FRANCESCO	02/05/92	123